



Città di Stradella

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' AUTORIZZATE ALLA PRATICA DEL GIOCO

Premessa

Le funzioni di Polizia Amministrativa, hanno assunto una posizione di rilievo tra i servizi erogati dal Comune in conseguenza all'ampliamento delle competenze di cui esso è investito nell'attuazione del decentramento e dell'autonomia.

In base a questi principi, ed in particolare a quello dell'autonomia, il Comune gode della libertà di curare i propri interessi normando il proprio comportamento. Viene così a delinearsi l'attitudine del Comune stesso a gestire in senso ampio il proprio potere che, per alcune materie o settori di competenza, può configurarsi come vera e propria attività di polizia rientrante in quella più ampia sfera di attività amministrativa che è la "Polizia Amministrativa".

Nel senso funzionale la polizia è costituita da norme e poteri attivi che impongono obblighi e limitazioni ai singoli per raggiungere finalità di comune interesse nel rispetto del bene collettivo che lo Stato persegue ed assicura.

Così va intesa l'attività di Polizia nelle sue più complesse forme di attività amministrativa espletate dal Comune con la sua attività di governo della comunità locale.

In tal modo esso concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica attraverso le funzioni di Polizia Amministrativa che col DPR 616/77 hanno trovato definitivo assetto normativo.

L'articolo 19 del richiamato DPR 616, introduce la competenza e sancisce la titolarità dei Comuni ad esercitare funzioni di polizia amministrativa nelle materie che sono loro trasferite dalle leggi dello Stato o che sono state loro attribuite dal medesimo DPR. Lo stesso articolo elenca una serie di attività attribuite ai Comuni comportando oltre a gravosi oneri finanziari, notevoli assunzioni di responsabilità in

campi delicati, prima di esclusiva competenza degli organi statali centrali e periferici.

Il secondo comma dello stesso articolo 19, stabiliva che i Consigli Comunali adottassero un regolamento di Polizia Amministrativa contenente le procedure e le competenze attribuite ai propri organi fino all'emanazione della legge di riforma delle autonomie locali. Orbene, né la legge di riforma 142/90 né il recente testo Unico delle leggi di riforma degli enti locali hanno trattato le funzioni di Polizia Amministrativa, pertanto occorre necessariamente provvedere a predisporre un'apposita normativa utile nell'espletamento di competenze di non facile adempimento affrontando i vari compiti attribuiti dal DPR 616, nonché dal DLgs 112/98, utilizzando la linea procedurale venutasi a creare e consolidatasi nel tempo per effetto degli articoli 19 e 20 della Legge 241/90.

INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 Finalità e sovrintendenza

Le presenti norme disciplinano le procedure e le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa riguardo le attività di sale giochi, sala/agenzia scommesse e uso di VTL di cui agli artt. da 10 a 12 del presente regolamento.

La sovrintendenza delle funzioni amministrative di Polizia Amministrativa e di pubblica sicurezza sono in capo al Sindaco che vi provvede a mezzo del competente Sportello Unico delle Attività Produttive per le funzioni amministrative e mediante la Polizia Locale per le funzioni di controllo e repressione.

Art. 2 Sportello Unico Attività Produttive

L'istruttoria delle domande e degli adempimenti che alle stesse attengono è espletata dallo Sportello Unico delle Attività Produttive, come definito nella dotazione organica del personale ed è definito dal Responsabile del predetto ufficio.

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive nel rilascio delle autorizzazioni o licenze di Polizia Amministrativa dovrà attenersi alle presenti norme ed alle norme del Piano di Governo del Territorio e suoi allegati.

Art 3 Attività di controllo

Le funzioni di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale su iniziativa e in modo coordinato con lo Sportello Unico delle Attività Produttive in modo da corrispondere alle necessità dell'attività istruttoria.

Dell'attività di controllo, il Comando di polizia locale relazionerà, con immediatezza, al Sindaco, al Responsabile del SUAP ed al Responsabile del Servizio di riferimento.

Art. 4 Coordinamento con il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza

Le presenti norme di procedura e competenze si richiamano alle disposizioni contenute nel TULPS e nel relativo regolamento, nonché alle successive leggi di modifica o integrazione, alle quali si fa richiamo anche per ogni comportamento da tenersi nell'esercizio delle singole attività.

AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Requisiti soggettivi

Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge per i singoli casi, le autorizzazioni di Polizia Amministrativa, le licenze, le iscrizioni in appositi registri di cui agli articoli seguenti non possono essere concesse:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo consumato o tentato e non ha ottenuto la riabilitazione.
- a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
- a chi non è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, non possono essere concesse a chi ha riportato condanna per delitti contro personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, o per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi è stato diffidato dall'Autorità di P.S.

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione primaria dei fanciulli ai termini di legge vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di Polizia Amministrativa se non dimostrano di aver ottemperato all'obbligo predetto.

Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

E' fatta salva la verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la disposizione, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, del divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Art. 6 Caratteristiche delle autorizzazioni

Sono autorizzazioni di Polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni o comunicazioni e simili atti.

Le predette autorizzazioni rilasciate o denunciate si intendono accordate:

- esclusivamente ai fini di Polizia Amministrativa e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possono essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo dell'intestatario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- previo pagamento di tributi, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- con facoltà dei competenti organi od uffici comunali di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza l'obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- sotto l'osservanza delle disposizioni di tutte le prescrizioni o condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato nelle validità.

Le autorizzazioni di Polizia Amministrativa sono personali, non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalle presenti norme e dalla legge.

Nei casi in cui ci si avvale della rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, l'istanza o la DIA/SCIA deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante e quest'ultimo deve possedere gli stessi requisiti soggettivi richiesti al titolare.

Le autorizzazioni di Polizia Amministrativa sono valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività nei locali o aree espressamente indicati nell'autorizzazione o dichiarati in DIA/SCIA che non potranno essere in contrasto con le destinazioni d'uso, con gli usi consentiti e con le disposizioni contenute nel Piano di Governo del Territorio e nei suoi allegati, nel presente regolamento e dalle legge di riferimento per materia

Nel caso di trasferimento delle attività in aree o locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o nel caso di sostanziali modificazioni degli stessi,

l'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di Governo del Territorio, nel presente regolamento e nelle leggi di riferimento ed è altresì subordinato a atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale ferma restando la verifica di sorvegliabilità od idoneità, comunque definita, nei locali medesimi.

Salvo diversa disposizione, tutte le autorizzazioni di Polizia Amministrativa, di cui alle presenti norme, si intendono rilasciate in modo permanente.

In caso di autorizzazione di durata temporanea, il termine è computato secondo il calendario comune corrente, con decorrenza dal giorno seguente alla data di rilascio dell'autorizzazione o di consolidamento della validità della DIA/SCIA (61° giorno dalla presentazione).

Oltre le condizioni o prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di Polizia Amministrativa, i titolari devono osservare qualsiasi prescrizione od ordine che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di Polizia Amministrativa, deve farsi uso della lingua italiana. E' consentito anche l'uso di parole in lingue straniere, purchè d'uso corrente e comunque purchè alla lingua italiana sia data preminenza con caratteri più evidenti. L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

Art. 7 Istruttoria delle domande – provvedimenti

A seguito delle domande o DIA/SCIA per il rilascio di nuove autorizzazioni, il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata dall'interessato o acquisita d'ufficio, eventualmente di concerto con altri uffici comunali interessati, predispone una scheda istruttoria nella quale sono elencati gli estremi della domanda o DIA/SCIA, i requisiti sussistenti e quelli eventualmente mancanti ed esprime un parere sull'accoglimento o meno della domanda o DIA/SCIA anche in relazione alle previsioni contenute nel Piano di Governo del Territorio, nel presente regolamento e nelle leggi di riferimento.

Sulla scheda devono essere riportati anche i pareri di eventuali commissioni consultive che devono essere sentite preventivamente o comunque i pareri prescritti dalle vigenti norme per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

I provvedimenti di diniego devono essere sufficientemente e congruamente motivati.

Per le domande concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto stabilito da eventuali specifiche

disposizioni previste dalla presente normativa o altre norme o regolamenti specifici in materia.

Del provvedimento finale dovrà essere data comunicazione alla Prefettura ed all'interessato. La notificazione formale all'interessato può essere sostituita dalla sottoscrizione per consegna del provvedimento resa dall'interessato allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Poiché si tratta di attività soggette a controlli di pubblica sicurezza, il procedimento di inizio attività mediante DIA/SCIA deve comunque concludersi con il rilascio di un provvedimento finale autorizzatorio contenente anche le eventuali prescrizioni a cui subordinare l'esercizio dell'attività.

Art. 8 Revoca, sospensione

L'attività assentita con l'autorizzazione di Polizia Amministrativa o DIA/SCIA deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di rilascio del provvedimento salvo diversa disposizione specifica in materia.

Qualora l'esercizio non venga attivato nel termine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento diffida l'interessato a provvedervi entro i successivi quindici giorni pena la revoca del titolo.

Le autorizzazioni di Polizia Amministrativa possono essere revocate anche quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno.

Salvo disposizioni legislative o di altri regolamenti specifici in materia, la sospensione dell'attività per periodi superiori agli otto giorni, senza che della sospensione sia stata data preventiva e motivata comunicazione al Comune, comporta oltre alla sanzione amministrativa la revoca del titolo.

Le autorizzazioni di Polizia Amministrativa devono essere revocate quando vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni soggettive alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo.

Le autorizzazioni di Polizia Amministrativa possono altresì essere revocate nel caso di ripetizione per più di due volte di fatti che abbiano determinato l'applicazione del provvedimento di sospensione.

Art. 9 Subingresso

Per le autorizzazioni per le quali è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità, per atto tra vivi o per causa di morte, si dovrà allegare copia del contratto di cessione dell'azienda, debitamente registrato, o l'atto di successione e dare dimostrazione del possesso di eventuali requisiti soggettivi richiesti.

Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che subentra, può chiedere il rilascio di nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte del titolare.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi.

ATTIVITA'

Articolo 10 Sale da gioco

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive rilascia le licenze per l'esercizio di sale pubbliche di biliardi, per altri giochi leciti, nonché per l'installazione di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici da gioco lecito in osservanza alle disposizioni localizzative contenute nel Piano di Governo del Territorio, suoi elaborati e nel presente regolamento, così come previsto dal seguente articolo 12.

La licenza per le sale pubbliche è subordinata alla dimostrazione della conformità del locale sotto il profilo edilizio ed igienico – sanitario ed alla presentazione della seguente documentazione:

- a) Certificazione di agibilità per la destinazione d'uso specifica dei locali, oppure dichiarazione di conformità degli impianti, previsione di impatto acustico, dimostrazione del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- b) planimetria in scala 1:100 con indicata la superficie destinata ai giochi e quella destinata ai servizi;
- c) certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, se dovuto ai sensi delle norme vigenti in materia.

L'altezza minima dei locali non deve essere inferiore a quella stabilita dalle norme edilizie per edifici ad utilizzo collettivo.

Le superfici minime da destinare alle attrezzature dei giochi sono:

- gioco delle carte mq. 4 ogni tavolo

- gioco del biliardo mq. 40 per biliardo
 mq. 80 per 2 biliardi
 mq. 130 per 3 biliardi

- calcetto mq. 6 per calcetto
- video-games mq. 3 per apparecchio
- utenza mq. 2 per persona

Configura una sala pubblica da gioco il locale con più di tre apparecchiature e/o un biliardo e comunque dove la gestione degli apparecchi e congegni automatici e semi - automatici da gioco costituisca l'attività prevalente.

La licenza per l'installazione di apparecchi in esercizi pubblici autorizzati, diversi da quelli per la somministrazione di alimenti e bevande, in esercizi commerciali oppure su aree pubbliche o private, è subordinata all'accertamento della conformità dei giochi alle disposizioni di leggi vigenti, e alla presentazione di:

- domanda in bollo, specificante l'oggetto della richiesta, l'indicazione precisa dei giochi che si vogliono installare e far esercitare, le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, il domicilio o il recapito, con allegata la planimetria del locale arredato, firmata dall'esercente, indicante l'ubicazione dei giochi oggetto di richiesta.
- copia della Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), o della licenza rilasciata al gestore/proprietario/noleggiatore (cioè colui che è proprietario o ha la disponibilità del gioco come noleggiatore, distributore).
- copia del Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione dei Monopoli, ai produttori ed importatori (per la distribuzione) più copia del Nulla Osta successivamente rilasciato ai gestori (per la messa in esercizio) relativamente agli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS.

Negli esercizi commerciali, negli esercizi artigianali e comunque in locali diversi dai pubblici esercizi e dalle sale scommesse è consentito installare i videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, in assoluta conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente al momento.

Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte le sue regole fondamentali ed è vietato l'utilizzo ai minori di 18 anni.

Gli apparecchi di cui al comma 6 art. 110 TULPS, devono essere collocati nel numero massimo individuato, per tipologia di esercizi, dal decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno del 27.10.2003, e secondo le modalità indicate nell'art. 3 del medesimo decreto 27.10.2003 e successive modificazioni e integrazioni, è previsto:

- il divieto di installazione in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi pubblici autorizzabili;
- il divieto di installazione nelle attività di somministrazione al servizio ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.
- il divieto di installare nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi di cui trattasi, in numero superiore al numero complessivo delle tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.
- nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, tali apparecchi non devono essere contigui ad altre tipologie di apparecchi;
- nelle attività ricettive e nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, devono essere collocati in aree specificamente dedicate.

E' fatto divieto di apportare sostanziali modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi dell'esercizio, al fine di trasformare il locale in vera e propria sala da gioco.

Gli apparecchi dovranno essere collocati come indicato nella planimetria di riferimento, distanti dagli ingressi e in condizione tali da non arrecare intralcio alla normale attività dell'esercizio pubblico.

E' fatto obbligo di evitare affollamenti ingombranti e pericolosi che possano mettere a repentaglio la pubblica incolumità.

Sono vietate le scommesse di qualsiasi natura.

Nei locali devono essere esposte le tariffe dei prezzi praticati e la tabella dei giochi proibiti vidimate dal Sindaco.

Chiunque, all'entrata in vigore delle presenti norme detenga attrezzature per l'intrattenimenti, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici ad uso pubblico, è tenuto a presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive una relazione tecnica redatta da tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6.10.1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento d'attuazione ed alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 11 Apparecchi e congegni automatici da gioco

La licenza per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS è necessaria:

- per l'attività di produzione o di importazione
- per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta
- per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi dalle sale gioco, sale scommesse, esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande od in circoli privati ai quali si applicano le disposizioni del precedente articolo 10 o la normativa specifica di settore.

L'attività è avviabile mediante presentazione di DIA/SCIA all'ufficio comunale SUAP corredata da relazione tecnica sull'attività da intraprendere e degli apparecchi prodotti, importati, distribuiti e gestiti direttamente od a noleggio.

Art. 12 Localizzazione di sale giochi, agenzie scommesse e ambienti dedicati agli apparecchi videoterminali

L'esercizio di sale gioco, agenzia scommesse e dell'attività in ambienti dedicati ad apparecchi videoterminali può essere attivata solo in osservanza alle disposizioni urbanistiche localizzative, in osservanza delle destinazioni d'uso e degli usi consentiti ivi previsti, e non potrà essere autorizzata qualora l'esercizio si collochi a meno di 500 metri su percorso stradale pubblico da scuole, caserme, chiese e luoghi di culto, ospedali, case di riposo, servizi sanitari e pubblici servizi. In caso di insediamento al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa, è necessario produrre l'assenso dell'assemblea condominiale.

La licenza rilasciata dalla Questura o da altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione le scommesse non è esercitabile in contrasto con le disposizioni del precedente comma.

Art. 13 Limitazioni

È vietato l'utilizzo, per l'insegna o comunque per l'identificazione dei locali destinati al gioco, del termine "Casinò" o di immagini o di altre definizioni che possono richiamare il gioco d'azzardo.

E' fatto divieto di utilizzare mezzi pubblicitari sia fissi che mobili con immagini o altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo

Art.14 Norme ed orari per lo svolgimento delle attività

Chi esercita attività di sala giochi, agenzie di scommesse e in ambienti dedicati a apparecchi videoterminali, oltre all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia, è tenuto ad usare ogni cautela al fine di non arrecare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività sono limitate al rispetto del seguente orario:

- dalle ore 07.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni compresi i festivi.

Eventuali deroghe o limitazioni sono concesse dal Sindaco, tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona.

E' sempre facoltà del Sindaco vietare o subordinare a speciali cautele le attività suddette, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle stanze da letto e nei locali di soggiorno delle abitazioni vicine, superi i limiti previsti dalla legge.

SANZIONI

Art. 15 Competenze all'adozione dei provvedimenti

Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, Sportello Unico delle Attività Produttive ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.

La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione delle attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive

Art. 16 Compiti e funzioni della Polizia Locale

La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto e repressione delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui alle presenti norme.

L'operatore di Polizia Locale nella sua qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, ha accesso ai locali e alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; in particolare può:

- diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione alle Autorità competenti.
- intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di chiusura.
- accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previste per l'esercizio dell'attività.
- segnalare alle altre Forze di Polizia specializzate l'eventuale comportamento o uso distorto di strumenti e tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.

Per ogni altro aspetto relativo all'organizzazione, la funzionalità e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alle presenti norme, si applica la LR n. 4/2003.

Art. 17 Procedura sanzionatoria

1 - Salvo i casi sanzionati penalmente ai sensi dell'art. 17 del TULPS, previsti da disposizioni del codice penale o da altre disposizioni speciali, la procedura sanzionatoria amministrativa è quella stabilita dalla Legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli art. 17 bis, ter e quater, 110 e 221 bis del TULPS, ed i relativi proventi sono versati al Comune.

2 - A chiunque eserciti le attività di cui alle presenti norme senza la prescritta autorizzazione o altro titolo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero a chi eserciti in assenza dei requisiti morali, si applica la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 3.098,00. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni, di cui alle presenti norme, viola le prescrizioni in essa contenute.

3 - Quando è accertata una violazione prevista dalle presenti norme, il Pubblico Ufficiale che ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo al Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive ed al Sindaco.

4 - Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.

5 - Copia del verbale o del rapporto è consegnata e notificata all'interessato.

6 - Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione del Pubblico Ufficiale, il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto decorsi 30 giorni dalla data della violazione. Non si dà luogo all'esecuzione della sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

7 - Quando in un esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o, comunque costituisca pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.

8 - L'inosservanza dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7, comportano l'applicazione dell'art. 650 C.P. In caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro dell'esercizio con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico.

9 - Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nell'autorizzazione, il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive, con ordinanza - ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obbiettiva della violazione amministrativa con un reato e nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione già eseguita ai sensi del precedente comma 6.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.18 Attività esistenti

I titolari di attività esistenti hanno diritto di continuare l'attività, ma devono porsi in regola con le presenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, entro un anno dall'entrata in vigore delle stesse, con eccezione delle disposizioni relative alla localizzazione che trovano applicazione solo in caso di trasferimento dell'esercizio in altro luogo.

Art. 19 Validità dei criteri e delle procedure

Le presenti norme e procedure di Polizia Amministrativa sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.